

270 04

COD. AMM.

COMUNE DI SERRAMANNA

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 del Reg.

OGGETTO:

Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;

Data 28/09/1994

L'anno millenovecento novantaquattro, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 17.30 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti: MARIA PORCEDDU - GIUSEPPE DESOGUS - VITTORIO CURRELI - ANDREA BATZELLA - RINA ATZORI - IGNAZIO ATZORI - ALESSANDRO MARONGIU - MARIA ASSUNTA CORONGIU - MARINO CARCANGIU - ROLANDO SERPI - PAOLA MEDDA - VINCENZO CARBONI - ALESSANDRO CASTI - NARCISO MACCIONI - PIERLUIGI PIANO - GIUSEPPE FADDA.
A S S E N T I: SALVATORE LASIO.

Si dà atto che risultano presenti alla riunione gli assessori LASIO e CORONA.

Il Presidente MARI APORCEDDU - SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Signor DR. SALVATORE BUJDRONI.

La seduta è pubblica.

Il Sindaco dopo aver ricordato le disposizioni del D.L.vo n°507/93, illustra i contenuti del regolamento.

Alla susseguente discussione intervengono i consiglieri:

- Fadda che richiede la modifica dell'art. 4 relativo alle riduzioni delle tariffe;
- Marongiu che propone alcune integrazioni e in particolare di un comma all'art. 11 relativo alla possibilità di pubblicità sonora all'interno dei campi sportivi durante le manifestazioni e del civico mercato durante l'apertura al pubblico.
- Maccioni propone, onde salvaguardare il centro storico, che all'art. 10 venga inserito il divieto assoluto di effettuare pubblicità murarie se non negli appositi spazi;
- Carboni, associandosi alla proposta Maccioni, sottolinea l'inutilità del comma 1 dell'art. 16.

Dopo una breve replica del Sindaco, con gli stessi scrutatori, le proposte Maccioni e Marongiu vengono messe ai voti e ottengono l'unanimità.

Si procede quindi alla votazione sul regolamento che anche in questo caso palesa l'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'esito delle votazioni;

Richiamato il D.L.vo n°507/93;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi della L. 142/90;

D E L I B E R A

Di approvare l'allegato regolamento relativo all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni che, completo delle integrazioni proposte e contenute negli artt. 10 e 11, forma parte integrante del presente atto.

COMUNE DI SERRAMANNA

PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO

**COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

(Art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n° 507)

ART. 1

OGGETTO

Le norme che seguono disciplinano l'applicazione nel Comune di Serramanna dell'imposta di pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nei capi I e II del decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507, in prosieguo denominato "Decreto 507"

TITOLO I

TARIFFE

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Nel territorio di questo Comune la cui popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è di 9.837 si applicano, per la determinazione dell'imposta e dei diritti, le tariffe stabilite dal Decreto 507 per i Comuni classificati in classe V.
2. Le tariffe, qualora non modificate entro il 31 ottobre di ogni anno, si intendono prorogate per l'anno successivo.

ART. 3

DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei comuni successivi.
2. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di

rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

6. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

7. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. E' da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ART. 4

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

1. La riduzione della tariffa alla metà per la pubblicità imponibile, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni o altri enti che non abbiano scopi di lucro, come previsto dall'art. 16 lett. a) del Decreto 507, compete quando i soggetti predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto l'esercizio di attività commerciali.

2. La concessione della riduzione della tariffa, prevista dalla lett. b dell'art. 16 del Decreto 507, è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale partecipante o patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria.

ART. 5

PUBBLICITA' EFFETTUATA IN SPAZI OD AREE COMUNALI

1. Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata.

2. E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi ed aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.

TITOLO II

PUBBLICITA'

ART. 6

AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' ORDINARIA

1. La collocazione degli strumenti pubblicitari indicati negli artt. 12 e 14 del Decreto 507, la variazione della loro superficie o della qualità della pubblicità, deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario o documentata anche con riferimento alle modalità ed i limiti indicati dal vigente Regolamento Edilizio.
2. La dichiarazione obbligatoria prevista dall'art. 8 del Decreto 507 è resa nel modello approntato dal Comune completo degli estremi dell'autorizzazione edilizia e della denominazione e indirizzo del soggetto che vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dal primo comma del presente articolo, ferma restando la validità della dichiarazione ai fini tributari, indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni di legge e/o regolamenti, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate dal successivo art. 32.

ART. 7

AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA' CON VEICOLI E VARIA

1. Le forme pubblicitarie indicate negli artt. 13 e 15 del Decreto 507 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicitario.
2. L'autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.
3. L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica e ambientale.

ART. 8

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate nell'art. 7 del Decreto 507.
2. La norma contenuta nel comma 3 del citato art. 7 non è applicabile quando i mezzi pubblicitari siano bifacciali per i quali le due superfici sono da considerare in modo autonomo

e separato ai fini del calcolo dell'imposta

ART. 9

PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE COMUNALI

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite alla lett. D del 6° comma dell'art. 2 del D.L. vo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni, è consentito nel rispetto delle distanze minime e dei divieti di cui all'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
2. Lungo ed in prossimità delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, è vietata, ai sensi dell'art. 51, 1° comma del Regolamento approvato con D.L. vo 16/12/1992, n.495, l'affissione di manifesti come definiti dall'art. 47 dello stesso regolamento.
3. Entro i centri abitati tale affissione è consentita a distanza di almeno due metri dal limite della carreggiata.
4. Il piano generale degli impianti pubblicitari potrà prevedere il posizionamento di impianti anche a distanza inferiore di quella fissata nel precedente comma.

ART. 10

PUBBLICITA' ENTRO I CENTRI ABITATI

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, individuati come all'art. 3 del D.L. vo 30/04/1992, n. ~~285~~, è consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime indicate nell'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.L. vo 16/12/1992, n.495.
E' comunque vietata l'effettuazione di pubblicità murata nel centro storico se non in appositi spazi all'uopo individuati.

ART. 11

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SONORA

1. La pubblicità sonora, in forma fissa o ambulante è vietata. Possono essere diffusi solo messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di P.S. o dal Sindaco.
2. Previa autorizzazione sindacale, può essere consentita ai candidati a cariche pubbliche durante la campagna elettorale.
3. L'inosservanza del presente articolo è sanzionata, ove applicabile, dal vigente Codice della Strada.
4. Previa autorizzazione sindacale, può essere consentita all'interno dei campi sportivi durante le manifestazioni, nonché all'interno del civico mercato durante l'apertura al pubblico.

ART. 12

PUBBLICITA' CON LANCIO DI MANIFESTINI

1. La pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario è

vietata in tutto il territorio comunale

2 L'inosservanza del presente articolo comporta l'applicazione, oltre che delle sanzioni amministrative previste, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, a carico dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido con esso

ART. 13

DIVIETO DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE

Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

ART. 14

PUBBLICITA' LUMINOSA SU VEICOLI

La pubblicità luminosa su veicoli, purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di terzi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell' art. 57 del Regolamento al Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/1992.

TITOLO III

PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 15

1. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione, a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 16

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Gli impianti pubblicitari possono essere costituiti da: quadri in lamiera zincata, con cornici in mezzotondo di ferro verniciato nelle misure adatte per ogni posizione; stendardi in ferro a una o due piantane nelle misure di m. 1x1,40; 2x2; (2x1,40) 1,40x2; tralici in ferro polifacciali, con cimase in masonite verniciata e la scritta in evidenza "Comune di Serramanna - Servizio Pubbliche Affissioni".
2. La superficie degli impianti pubblicitari deve raggiungere, entro il secondo anno solare successivo a quello di emanazione del presente regolamento, mq. 120, misura rispettosa delle proporzioni e dei minimi indicati dal 3° comma dell'art. 18 del Decreto 507.
3. La superficie totale degli impianti pubblicitari di cui al comma precedente, è da destinare, per il 75% alle affissioni di natura commerciale, e per il 25% alle affissioni di natura istituzionale, sociali o prive di rilevanza economica.
4. Sono considerate affissioni di natura istituzionale e sociale i manifesti che, pur contenendo messaggi di tale natura, contengono scritte di natura commerciale per una superficie non superiore al 30% del totale del manifesto.

ART. 17

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è redatto in conformità ai seguenti criteri:
 - a) Il centro abitato, come definito nell'art. 3 del D. L. vo 30/04/1992, n.285, esistente nel territorio comunale, deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
 - b) Le dotazioni dei centri abitati di cui alla precedente lett. a) diversi dal capoluogo sono fatte in misura proporzionale agli abitanti con arrotondamento all'unità inferiore sulla base della superficie minima di cm. 70x100, rispettando, per quanto possibile, le percentuali indicate nell'articolo precedente e comunque non inferiori ad 1 impianto di dimensioni di cm. 140x200.
 - c) L'individuazione dell'allocazione di ciascun impianto pubblicitario è fatta in planimetria di scala adeguata indicante, con opportuna simbologia.
 - gli impianti esistenti destinati alle affissioni non commerciali;
 - gli impianti esistenti destinati alle affissioni commerciali;

- gli impianti da collocare eventualmente entro il biennio successivo all'anno di approvazione di questo regolamento per raggiungere il totale complessivo e categoriale delle superfici indicate nell'articolo precedente

La simbologia deve essere tale da evidenziare sempre il tipo, le dimensioni e la destinazione degli impianti di cui trattasi.

d) Nel caso di allargamento dei centri abitati per il realizzo di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, le dotazioni di impianti pubblicitari dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale.

e) In ordine agli impianti esistenti il piano provvede alla individuazione di quelli per i quali si rende necessaria la sostituzione e gli altri che necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignità espositiva.

La rilevazione è accompagnata dai preventivi delle spese necessarie che possono essere eventualmente ripartite in più esercizi a seconda del loro ammontare.

f) Nel caso in cui il servizio sia dato in concessione, provvede alle sostituzioni e manutenzioni straordinarie di cui alla lett. e) il concessionario stesso a sue spese, fermo restando che gli impianti nuovi divengono di proprietà del Comune dal loro primo utilizzo.

g) Il piano deve essere corredato da una relazione illustrativa, dotato dal preventivo delle spese e dei tempi di realizzo.

h) Il piano dovrà prevedere i punti dove obbligatorio potranno essere posizionati cartelli indicanti l'ubicazione di aziende commerciali, artigianali e agricole atte a facilitarne il raggiungimento. Gli stessi dovranno avere tutti uguale dimensione (cm. 20x100). Ad ogni azienda è consentito posizionare un solo cartello per ogni punto.

ART. 18

FINANZIAMENTO DEL PIANO

1. La Giunta Comunale, nell'approvare il piano, può vincolare al finanziamento delle spese necessarie per la sua realizzazione, una percentuale del gettito normale del provento dei diritti sulle pubbliche affissioni, in aggiunta ai proventi delle sanzioni amministrative vincolati per legge ai sensi della norma contenuta nel 5° comma dell'art. 24 del Decreto 507.

2. Nel bilancio preventivo sono evidenziati gli specifici stanziamenti.

ART. 19

TIMBRATURA MANIFESTI

I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'Ufficio Affissioni con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'Ufficio medesimo, anche la data di scadenza dell'affissione.

ART. 20

ELENCO DELLE POSIZIONI

Come stabilito dal 3° comma dell'art. 22 del Decreto 507, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa.

Il predetto elenco è recapitato agli utenti a mezzo del servizio postale quando i medesimi,

unitamente alla richiesta, consegnino apposita busta completa anche dell'affrancatura.

ART. 21

MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.
2. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione.
3. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'Ufficio verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente anche via fax nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale.
4. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.
5. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

ART. 22

PAGAMENTO DIRETTO

Il pagamento diretto dei diritti sulle pubbliche affissioni è consentito soltanto per le affissioni di annunci mortuari.

Il funzionamento responsabile del servizio autorizza con proprio atto scritto il pagamento diretto anche dei diritti riferiti a tutti i tipi di affissione esclusivamente per il periodo in cui si abbia chiusura degli uffici postali per sciopero dichiarato.

ART. 23

GESTIONE DEL PAGAMENTO DIRETTO

1. Per il rilascio ai contribuenti delle quietanze relative ai pagamenti diretti, sono usati esclusivamente bollettari preventivamente vidimati dal funzionario responsabile del Comune in modo che si abbia anche:
 - a) l'apposizione del bollo comunale su ogni bolletta;
 - b) l'iscrizione del numero progressivo su ciascun bollettario;
 - c) la numerazione progressiva di ogni bolletta (madre e figlia).
2. Le bollette, rilasciate per ogni riscossione, a qualsiasi titolo effettuata, contengono l'indicazione:
 - a) del nominativo del contribuente;
 - b) della causale del pagamento (durata, dimensione, numero e tipo dei manifesti. etc.);

c) della somma pagata, distinta nelle sue componenti;

d) della firma dell'incaricato alla riscossione.

In caso di errore nella compilazione di una bolletta, questa dovrà essere annullata e non asportata o distrutta.

3. Su ciascun bollettario è calcolato il totale delle somme rimosse giornalmente e all'esaurimento del bollettario stesso il totale delle riscossioni.

4. In caso di concessione della gestione del servizio alla riscossione diretta provvede il concessionario e tutti i bollettari usati sono conservati nell'ufficio, a disposizione del Comune e del personale ispettivo, per l'intera durata della concessione e al termine della medesima, sono consegnati unitamente a quelli inutilizzati, al Comune che provvederà a custodirli per ulteriori due anni.

ART. 24

VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE DIRETTAMENTE

1. Il dipendente incaricato alla riscossione diretta versa il totale delle somme rimosse nel conto corrente postale intestato al Comune nel primo giorno fennale successivo.

2. Nel caso di sciopero dei servizi postali il versamento è effettuato al tesoriere comunale.

ART. 25

REGISTRI CRONOLOGICI

1. L'Ufficio o, nel caso di concessione, il concessionario, è tenuto ad istituire i seguenti registri:

a) registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico di presentazione tutte le dichiarazioni prodotte ai sensi dell'art. 8 del Decreto 507, le somme rimosse e gli estremi delle relative quietanze;

b) registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico tutte le richieste di affissione con l'esatta comunicazione del richiedente e del soggetto coobbligato, della quantità, del tipo e della durata dell'affissione nonché l'entità delle somme rimosse e gli estremi delle relative quietanze. In questo registro sono altresì annotate le date delle eventuali comunicazioni fatte ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 22 del Decreto 507 e degli eventuali annullamenti della commissione ai sensi dei commi 7° e 8° dello stesso articolo.

c) registro nel quale elencare i bollettari di ricevute a madre e figlia assunti in carico e vidimati con l'indicazione del numero progressivo e del numero delle bollette di cui ogni bollettario si compone; in calce a ciascun bollettario esaurito sono indicate la data di esaurimento ed il totale delle somme rimosse con trascrizione delle stesse nel registro entro cinque giorni dalla data dell'ultima ricevuta.

Tutti i registri sono numerati e vidimati in ogni pagina dal funzionario responsabile del servizio tributario del Comune prima di essere posti in uso.

ART. 26

ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO

1. L'Ufficio tributi conserva, tenuto in ordine progressivo e di data, gli originali delle

quietanze di tutti i versamenti effettuati alla tesoreria comunale.

2. Nel caso di gestione concessa ad Azienda Municipalizzata o al privato, l'obbligo di cui sopra ricade sul concessionario.

ART. 27

SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni di quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.

Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

ART. 28

ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a mezz'ora precedente l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano semprechè preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.

Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, compresi i festivi, saranno ritirate fino ad un'ora precedente a quella pomeridiana di chiusura dell'ufficio.

I manifesti dei Comuni o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirate fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo prostrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.

Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle Agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti.

Coloro che si avvalgono di tale facoltà debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'Ufficio Comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggioranza di cui al 9° comma dell'art. 22 del Decreto 507.